

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 153/42/2011**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza n. 18 del 29.01.2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha respinto, ponendo a carico della ricorrente parte delle spese di lite (forfetariamente liquidate in € 1.000,00), il ricorso proposto dalla sig.ra Ra. Pa. avverso la cartella di pagamento portante iscrizione a ruolo di complessivi € 26.171,40 per IRPEF - Add.reg., IRAP ed IVA anno d'imposta 2006, emessa nei suoi confronti in seguito a controllo automatizzato effettuato ai sensi degli art.36-bis dpR 600/73 e 54-bis dpR 633/72. La CTP, premesso che la contribuente contestava la cartella, assumendo di non avere prima di essa ricevuto alcun "avviso bonario", con conseguente violazione dell'art.6, 5° comma, l. 212/2000 (Statuto del contribuente), nonché la nullità della cartella stessa per carenza di motivazione; ha ritenuto il ricorso infondato con riferimento ad entrambi i profili prospettati, rilevando: a) l'insussistenza della lamentata violazione dell'art.6 l. 212/2000, giacché, secondo la giurisprudenza più recente, "in presenza di applicazione degli art.36-bis e 36-ter dpR 600/73, non è necessario il preavviso di accertamento, trattandosi non di rettifica della dichiarazione del contribuente ma di liquidazione di quanto riportato dallo stesso contribuente sulla propria dichiarazione dei redditi", di modo che "l'iscrizione a ruolo contiene... importi a conoscenza del contribuente, non suscettibili di modifiche con la produzione di chiarimenti o di documentazione", i quali nella specie "coincidono, infatti, con quanto dichiarato dalla contribuente con il Mod. UNICO/2006 e poi non pagato"; b) che neppure sussiste la nullità dell'atto impugnato per violazione della l. 222/2000, poiché "la cartella contiene i motivi per cui è stata effettuata l'iscrizione, i riferimenti di diritto e l'indicazione del documento sottoposto a liquidazione".

Avverso tale pronuncia ha proposto appello la Pa., con ricorso notificato l'8-9.03.2011 e ritualmente depositato sia presso il giudice a quo sia nella segreteria di questa Commissione, riproponendo i motivi di impugnazione articolati in primo grado (e cioè: 1) "violazione dell'art.6 comma 5 della l. 212/2000... in assenza di notifica obbligatoria al contribuente della comunicazione di irregolarità (o avviso bonario) atto prodromico alla pretesa impositiva prevista pure dagli art.36-bis comma 3 dpR 600/73 e 60 comma 6 dpR 633/72 e violazione degli art.2 e 3 d.lgs. 462/97 per omesso invio della comunicazione di irregolarità prima di procedere all'iscrizione a ruolo"; 2) "carenza di motivazione della cartella impugnata con conseguente violazione degli art.1 comma 1, 2 comma 3, 6 comma 1, 9 e 7, 10 comma 1 e 17 l. 222/2000 che rende impossibile la difesa avverso l'atto impugnato"), dolendosi che la CTP abbia omesso di considerare il pregiudizio arrecato ad essa contribuente dalla mancata notifica di atti prodromici alla contestata cartella (pregiudizio consistente nella perdita della possibilità di fruire della riduzione delle sanzioni in caso di versamento dell'imposta entro 30 giorni dalla notifica, ex art.3 d.lgs. 462/97), contestando altresì la regolamentazione delle spese di lite effettuata dal giudice di primo grado, e chiedendo, in via preliminare, la "sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata". L'Ufficio si è costituito in giudizio, con atto depositato il 13.05.11, eccependo in via pregiudiziale la inammissibilità dell'appello ex adverso proposto, per difetto di specificità dei motivi (ex art.53 d.lgs. 546/92), ed argomentatamente contestandone, comunque, la fondatezza.

Istanza di sospensiva formulata dall'appellante ai sensi dell'art.42 d.lgs.546/92 è stata disattesa.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, sollevata dall'Ufficio, è destituita di fondamento, sol che si consideri il tenore delle doglianze svolte dalla contribuente, come riassunte nella narrativa che precede.

L'appello in oggetto non può, tuttavia, ritenersi fondato. Deve, invero, osservarsi

a) che, come correttamente sottolineato dal giudice di prime cure, la giurisprudenza di legittimità più recente ha avuto modo di chiarire che, in tema di liquidazione delle imposte secondo la procedura automatizzata di cui all'art.36-bis dpr 600/73, il 3° comma di tale articolo ricollega chiaramente l'obbligo dell'Ufficio di provvedere al c.d. avviso bonario alla sola ipotesi in cui emerga una divergenza tra l'entità dell'imposta risultante dal controllo effettuato e quanto dichiarato dal contribuente, trovando solo in questo caso applicazione l'art.6 dello Statuto del contribuente, laddove nessun obbligo in tal senso è configurabile quando, come pacificamente è avvenuto nella fattispecie qui esaminata, dai controlli automatici eseguiti sulla base dei risultati della dichiarazione dei redditi non sussistano dubbi o incertezze sull'ammontare del debito d'imposta (v. Cass.22035/2010; Cass.17396/2010); e ciò (come spiegato in motivazione dalla seconda delle pronunzie testé menzionate) "per l'evidente ragione che i dati contabili risultanti dalla liquidazione automatica si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente...; cosicché sarebbe perfettamente inutile comunicare al dichiarante i risultati del controllo automatico e interloquire con lui, se questi coincidono col dichiarato, ossia se non emerga alcun errore, o, con riferimento alla legge n.212/2000 (art.6, comma 5), se non "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione");

b) che la possibilità di fruire della riduzione delle sanzioni amministrative, prevista dall'art.3 d.lgs. 462/1997, non riguarda l'ipotesi (ricorrente nella specie) disciplinata dall'art.36-bis dpr 600/1973, bensì (come si evince in modo univoco dalla formulazione degli art.2 e 3 d.lgs. cit.) esclusivamente la differente ipotesi di cui al successivo art.36-ter dello stesso dpr (cioè il caso di errori, comportanti applicazione di imposta in misura inferiore a quella dovuta, rilevati in sede di controllo formale delle dichiarazioni);

c) che non appare condivisibile neppure il secondo motivo di doglianza svolto dalla Pa., con cui si assume il difetto di motivazione della cartella di pagamento, giacché, se è vero, come appena detto, che nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art.36-bis dpr n.600/1973 questa ben può costituire - o costituisce - l'atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale, e come tale deve essere motivato, va tuttavia considerato che, nel caso (ricorrente nella specie) di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonché qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'ufficio mediante mero richiamo (presente nella cartella qui contestata) alla dichiarazione medesima (in tal senso v. Cass.26671/2009): nessuna rilevanza ha, quindi, la circostanza (su cui si appunta la tesi della "carenza di motivazione" dell'atto sostenuta dall'appellante) che la cartella impugnata non indichi "la data di notifica della comunicazione di irregolarità" della dichiarazione, per il semplice fatto che, come si è detto, nella fattispecie siffatta comunicazione non era necessaria ed in concreto (del tutto legittimamente) non era stata fatta dall'Ufficio;

d) quanto, infine, alla regolazione delle spese di lite, il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza (ponendo a carico della ricorrente, peraltro, solo una parte delle spese sostenute dall'Ufficio).

L'impugnata sentenza deve essere, pertanto, confermata.

Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Commissione respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'Ufficio appellato delle spese processuali del grado, liquidate in € 790,00= (di cui € 270,00= per diritti ed € 520,00= per onorari), oltre rimborso forfettario delle spese generali.